



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 98 DEL 23-12-2025

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque** e questo giorno **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **17:22**, presso la Sala Consiliare palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in pubblica di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **SANDRA ROMAGNANI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Componente	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
BUONOMINI GIACOMO	X	
MUCCI LORENZO	X	
NARDINI FILIPPO	X	
LOCOROTONDO MONIA	X	
PIERAZZI ANDREA	X	
ROMAGNANI SANDRA	X	
GIOVANNINI GIANCARLO		X
DUCCI TANIA NICOLE		X
DEL RE FRANCO	X	
LORI RINO	X	
VENTURI CHIARA		X
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale **PRESENTI**: 10 – **ASSENTI**: 3

Sono presenti gli Assessori Esterni **ROBERTO RIMEDIOTTI – ALICE SOBRERO – CLIO CINOTTI**.

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCO CIANCAGLINI** che provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **FILIPPO NARDINI - MONIA LOCOROTONDO - RINO LORI** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione sull'argomento fatta in forma congiunta con quelli posti ai punti n. 13,16 e 17 del presente ordine del giorno **dall'Assessore Buonomini Giacomo**, in cui intervento "OMISSISS" è integralmente contenuto nel file audio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n° 55 del 24.9.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in conformità alla nuova disciplina del tributo prevista dalla Legge n° 160 del 27 dicembre 2019;
- con deliberazione consiliare n° 119 del 23.12.2024 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025:
 - previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - con la medesima deliberazione consiliare n° 102 del 22.12.2023 sono state modificate, azzerandole, le aliquote di legge per i fabbricati rurali strumentali (comma 750, art. 1, L. 160/2019: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento)

Ritenuto dover confermare per l'esercizio 2026 le aliquote IMU vigenti per l'anno 2025;

Dato atto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) - art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 - sono ESENTI dal 2022;

Richiamati, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Visto il prospetto elaborato tramite la suddetta applicazione del Portale del federalismo fiscale, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che la presente proposta si rende necessaria al fine di preservare gli equilibri di bilancio, nonché per garantire un gettito che consenta di mantenere un adeguato livello di servizi forniti alla comunità in relazione alla domanda sociale;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto è possibile attestare:

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Verificato da parte della **Presidente Sandra Romagnani** che non ci sono richieste di intervento, pone in approvazione l'argomento di cui all'oggetto.

La votazione espressa dagli aventi diritto in forma palese consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 10

VOTANTI n.10

FAVOREVOLI n. 7

CONTRARI n.3 Consiglieri Franco Del Re e Rino Lori del Gruppo "Prospettiva Futuro" e Carlo Vivarelli del Gruppo "Cambiare".

ASTENUTI //

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, elaborato tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 1 comma 757 della legge 160/2019 e del D.M. 6.9.2024 che ha integrato e modificato il D.M. 7.7.2023.

DI CONFERMARE quindi per l'anno 2026 le aliquote vigenti per l'anno 2025 approvate con deliberazione consiliare n° 119 del 23.12.2024 nelle seguenti misure:

- previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti

fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI MODIFICARE, azzerandole, le aliquote di legge per i fabbricati rurali strumentali (comma 750, art. 1, L. 160/2019: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento).

DI RIBADIRE che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) - art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 - sono esenti dal pagamento dell'imposta.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;
Ritenuta l'urgenza;
Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata e palese votazione che consegna il seguente risultato:

PRESENTI n. 10

VOTANTI n.10

FAVOREVOLI n. 8 Consiglieri di maggioranza e Carlo Vivarelli del Gruppo "Cambiare".

CONTRARI n.2 Consiglieri Franco Del Re e Rino Lori del Gruppo "Prospettiva Futuro".

Deliberazione n. 98 del 23-12-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SANDRA ROMAGNANI

IL SEGRETARIO
MARCO CIANCAGLINI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
MARCO CIANCAGLINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i.(CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.